



"RECUPERO MASSERIA DI MONTE CARMIGNANO"

(CUP F79D24001530001)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990

E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

TRA

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento (C.F. 93003240616) rappresentata dal Soprintendente arch. Mariano Nuzzo, domiciliato per la carica presso la sede della Soprintendenza, in Piazza Carlo di Borbone (Reggia di Caserta) – 81100 Caserta, di seguito "La Soprintendenza";

E

L'Amministrazione Comunale di Caiazzo, con sede in Caiazzo (CE) Piazza Martiri Caiatini, 1, 81013 Caiazzo (Codice Fiscale: 82000330611), in persona del legale rappresentante Stefano Giaquinto, in qualità di sindaco pro tempore, di seguito "Comune";

Premesso che:

- a) La Soprintendenza è responsabile della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico all'interno del proprio territorio di competenza. In linea con i propri obiettivi istituzionali ha inteso tutelare la memoria tangibile dell'eccidio di Monte Cannignano dichiarando con Decreto Ministeriale n. 57 del 23.12.2004 il valore storico dell'immobile e inserendo l'intervento di recupero della masseria nel Programma triennale dei lavori pubblici approvato con DM 37 del 31 gennaio 2025.
- b) Il Comune, in qualità di ente proprietario, ha predisposto un progetto tecnico-architettonico di livello definitivo ed esecutivo per i *Lavori di manutenzione e restauro della Masseria di Monte Carmignano*, per un importo complessivo di circa 1 milione di euro.

Visto

- L'art. 9 della Costituzione che stabilisce che "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";
- L'art. 1 del Codice dei Beni Culturali, secondo cui 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. 3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. 5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.

6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela;

Tenuto conto che:

- il progetto definitivo-esecutivo *Lavori di manutenzione e restauro della Masseria di Monte Carmignano*, elaborato dall'arch. Massimiliano Pepe è stato autorizzato ai sensi dell'art. 21 Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii. con prot. n.12261 del 22.07.2021;
- la Soprintendenza ha inserito ed ottenuto con la Programmazione Triennale_Annualità 2025 il finanziamento di 250.000 euro per il recupero della masseria (DM 37 del 31.01.2025);

Considerato che:

- Il progetto per i *Lavori di manutenzione e restauro della Masseria di Monte Carmignano*, elaborato per conto del Comune risulta conforme all'obiettivo di tutela e valorizzazione perseguito dalla Soprintendenza. Tale progetto deve essere oggetto di aggiornamento in funzione delle variazioni prezzi e della possibilità di attuare esclusivamente i lavori di messa in sicurezza del manufatto per l'importo finanziato.

ALLA LUCE DI QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
LE PARTI, CONGIUNTAMENTE, CONVENGONO E STIPULANO
IL SEGUENTE ACCORDO:

Articolo 1 - Premesse

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione (di seguito "Accordo").

Articolo 2 –Oggetto e Finalità

- 2.1 L'oggetto del presente Accordo è la collaborazione tra la Soprintendenza e il Comune di Caiazzo per garantire l'esecuzione dei lavori di recupero della Masseria di Monte Cannignano;
- 2.2 Il Comune, in accordo con la Soprintendenza, si impegna ad aggiornare tutta la documentazione afferente al progetto sopra citato, prevedendone l'utilizzo anche per le procedure di affidamento di servizi tecnici e dei lavori. Tali attività saranno svolte in conformità alla normativa vigente e nel rispetto del Quadro Economico del finanziamento Annualità 2025 - DM 37 del 31.01.2025 per il recupero della Masseria di Monte Carmignano;

Articolo 3 - Obblighi delle parti

A - Obblighi della Soprintendenza

A-La Soprintendenza si impegna a:

- Curare l'affidamento degli appalti per i servizi collegati all'esecuzione dei lavori, garantendone la contrattualizzazione, l'esecuzione e le attività propedeutiche al collaudo finale.
- Curare l'affidamento dei lavori garantendone la contrattualizzazione, l'esecuzione

- Assicurare attraverso il Responsabile Unico di Progetto il coordinamento dei lavori.
- Assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e conservazione dei beni culturali.

B - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

- Mettere a disposizione l'immobile e l'area annessa necessarie per l'attuazione del progetto.
- Fornire tutta la documentazione tecnica esistente relativa all'intervento autorizzato con prot.n.12261 del 22.07.2021, comprensiva di autorizzazioni, approvazioni e validazione.
- Aggiornare gli elaborati progettuali indicati in premessa stralciando quelli funzionali alla messa in sicurezza del manufatto nel limite dell'importo del quadro economico.
- Collaborare alla gestione logistica e operativa delle attività di cantiere, previa definizione congiunta delle aree di cantieramento.

Articolo 4 - Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione del presente accordo, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 5 - Durata e recesso

Il presente accordo ha durata fino al completamento delle attività previste.

Le Parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso di almeno 30 gg. fermo restando l'obbligo di portare a termine le attività avviate.

Articolo 6 - Comunicazioni fra le Parti

Ogni comunicazione dovrà essere fatta per iscritto e sarà valida ed efficace se indirizzata presso la sede di ciascuna Parte indicata in epigrafe della presente Convenzione o ai seguenti indirizzi di posta certificata

Per il Comune comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it

Per la SABAP sabap-ce@pec.cultura.gov.it

Eventuali variazioni di sede o degli indirizzi sopra indicati dovranno essere comunicate da ciascuna Parte entro cinque giorni dal momento della variazione stessa.

Articolo 7-Controversie e Foro competente

Per eventuali controversie inerenti alla presente convenzione, le parti dichiarano di comune accordo competente il Foro di S. Maria Capua Vetere (CE).

Articolo 8 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si fa rinvio a quanto disposto nella normativa, anche sopravvenuta, comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

L'Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 82/2005, come previsto all'art.15, comma 2 bis della citata L. 241/90.

Per l'Amministrazione Comunale

Il Sindaco pro tempore

Stefano Giaquinto

Per la Soprintendenza Archeologia e Arti e Paesaggio

per le province di Caserta e Benevento

Il Soprintendente

Mariano Nuzzo